

CER: Direttiva sulle ceramiche (Direttiva 84/500/CEE del Consiglio), spiegato

La direttiva limita il piombo e il cadmio che stoviglie, pentole e contenitori ceramici per alimenti possono cedere ai cibi e richiede una dichiarazione scritta di conformità del fabbricante o di un venditore stabilito nell’UE. Gli articoli non conformi sono vietati dal 17 ottobre 1989; le regole sulla dichiarazione (direttiva 2005/31/CE) si applicano dal 20 maggio 2006.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 11 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 84/500/CEE del Consiglio	Tipo di atto	Directive
In vigore	17 ottobre 1984	Si applica dal	17 ottobre 1989
Modificato da	Direttiva 2005/31/CE della Commissione	Applicato da	Gli Stati membri fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva mediante i controlli ufficiali previsti dal quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, il regolamento (CE) n. 1935/2004, di cui la direttiva è una misura specifica; in Danimarca la disciplina è amministrata da Fødevarestyrelsen (l’amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti): il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen ai sensi della legge danese sugli alimenti (§§ 25, 25 a, 49, comma 1, e 60, comma 3) e dei poteri delegati, attua la direttiva, estende gli stessi limiti di piombo e cadmio agli oggetti smaltati e di vetro, aggiunge un limite per il bordo dei recipienti per bere e designa Fødevarestyrelsen come autorità cui notificare il ritiro dei materiali non conformi.

Date principali

15 ottobre 1984	La direttiva 84/500/CEE è adottata dal Consiglio a Lussemburgo	title and signature block after Art. 6
17 ottobre 1984	Notifica della direttiva agli Stati membri; da questa data decorrono i termini di recepimento dell'articolo 5	Art. 5(1) and footnote 5 to Art. 4(1)
20 ottobre 1984	Pubblicazione nella GU L 277 del 20 ottobre 1984, pag. 12	OJ L 277, 20.10.1984, p. 12
17 ottobre 1987	Tre anni dopo la notifica: gli Stati membri devono consentire il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla direttiva; termine entro cui il Consiglio doveva fissare i limiti per le parti a contatto con la bocca e la Commissione riesaminare i limiti e le condizioni di illuminazione della prova	Art. 4 and Art. 5(1), first indent
17 ottobre 1989	Cinque anni dopo la notifica: è vietata l'immissione sul mercato degli oggetti di ceramica non conformi alla direttiva; gli Stati membri possono vietarne anche la fabbricazione	Art. 5(1), second indent, and Art. 5(2)
3 dicembre 2004	Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1935/2004: il quadro per tutti i materiali a contatto con gli alimenti, con la ceramica tra i 17 gruppi di materiali per i quali possono essere adottate misure specifiche; la direttiva 89/109/CEE è abrogata	Art. 5(1), Art. 26, Art. 28 and Annex I, point 3
20 maggio 2005	Entra in vigore la direttiva 2005/31/CE della Commissione, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella GU L 110 del 30 aprile 2005: inserisce l'articolo 2 bis sulla dichiarazione di conformità, sostituisce l'allegato II con criteri di prestazione per il metodo di analisi e aggiunge l'allegato III	Art. 1 and Art. 3
20 maggio 2006	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento della direttiva 2005/31/CE; da questa data devono essere consentiti il commercio e l'uso degli oggetti di ceramica conformi ad essa	Art. 2(1), first subparagraph and point (a)
27 ottobre 2006	Si applica l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004: sistemi di rintracciabilità per identificare le imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti di ceramica	Art. 17 and Art. 28

20 maggio 2007	Sono vietate la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva 2005/31/CE (dichiarazione di conformità, documentazione giustificativa, criteri di prestazione analitici)	Art. 2(1), point (b)
1 agosto 2008	Si applica il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei materiali a contatto con gli alimenti, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa, ceramica compresa	Art. 1, Art. 2 and Art. 8
14 dicembre 2019	Si applica il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 ancora citato dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento quadro	Art. 146(1) and Art. 167(1)
1 luglio 2020	Entra in vigore il decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti, che sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018: attua la direttiva, applica gli stessi limiti di piombo e cadmio agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro, aggiunge un limite per il bordo e richiede la dichiarazione di conformità delle ceramiche fino alla vendita al dettaglio compresa	footnote 1, § 14, § 15, § 25 and bilag 4, 5 and 6
17 luglio 2025	Ricevuta la notifica TRIS 2025/0387/DK: la Danimarca notifica un progetto di decreto che abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020, avrebbe effetto dal 1° gennaio 2026 e applicherebbe limiti di piombo e cadmio più bassi, espressi in microgrammi, agli oggetti di ceramica, agli oggetti smaltati e al vetro dal 1° luglio 2026; lo status quo è prorogato al 19 gennaio 2026, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e, al 17 settembre 2026, Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 come decreto in vigore	notification detail; § 10, § 16 and bilag 5; document status

Fabbricante dell'oggetto di ceramica finito

- Mantenere il piombo e il cadmio ceduti da ciascun oggetto entro il limite della sua categoria: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria 1 (non riempibili o profondi fino a 25 mm), 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria 2 (altri oggetti riempibili), 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria 3 (oggetti da cottura, imballaggi e recipienti per la conservazione di capacità superiore a tre litri). Art. 2(1) and Art. 2(4)
- Determinare la cessione con la prova dell'allegato I: acido acetico al 4 % (v/v) preparato di fresco, 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore, oggetti riempibili riempiti fino a 1 mm dal punto di trabocco (6 mm lungo un bordo piano o inclinato), oggetti non riempibili immersi dopo aver protetto la superficie non a contatto, campione coperto e mantenuto in totale oscurità quando si determina il cadmio, e recipienti con coperchio sottoposti a prova separatamente come recipiente e come coperchio.

Art. 2(2), Art. 2(3) and Annex I, points 1 to 4

- Utilizzare un metodo di analisi strumentale conforme ai criteri di prestazione dell'allegato II: limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 e 0,02 mg/l, recupero dall'80 al 120 %, assenza di interferenze di matrice e spettrali, un bianco per ciascuna serie e campioni lavati con detergente per uso domestico a circa 40 °C e successivamente non toccati sulla superficie di prova. Annex II, points 2, 4 and 5 (M1)
- Avvalersi della tolleranza solo nei limiti consentiti dalla direttiva: un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque accettato se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la loro media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 %. Art. 2(5)
- Rilasciare la dichiarazione scritta di conformità per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti, in modo che li accompagni in ogni fase di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, indicando la propria identità e il proprio indirizzo e quelli dell'importatore nell'Unione, l'identità dell'oggetto, la data e la conferma che l'oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004; renderla facilmente riconducibile alle merci e rinnovarla quando modifiche sostanziali della produzione alterano la cessione di piombo o cadmio. Art. 2a(1) and Annex III
- Conservare la documentazione adeguata che dimostra il rispetto dei limiti di cessione, contenente i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta. Art. 2a(2)
- Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e registri di specifiche, formule, lavorazione e controlli a disposizione delle autorità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l'odore. Art. 3(1); Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Art. 7
- Fabbricare nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, con un sistema documentato di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità, in modo che gli oggetti non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, da modificarne in modo inaccettabile la composizione o da alterarne il sapore o l'odore. Art. 3(1); Art. 4, Art. 5 and Art. 6
- Conservare la documentazione su specifiche, formule, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 7
- Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un'indicazione specifica d'uso o il simbolo dell'allegato II, a meno che l'oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, con il proprio nome o la propria denominazione commerciale e indirizzo e con l'identificazione che garantisce la

rintracciabilità; mantenere sistemi che identifichino le imprese da cui si sono ricevute le forniture e a cui sono state effettuate. Art. 15(1), Art. 15(2), Art. 15(3) and Art. 17(2)

- Etichettare gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», un'indicazione specifica d'uso o il simbolo dell'allegato II, a meno che l'oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti, e con le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro e appropriato. Art. 15(1), points (a) and (b), and Art. 15(2)
- Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l'indirizzo o la sede legale sull'oggetto, sul suo imballaggio, su un'etichetta o sui documenti di accompagnamento. Art. 15(1), point (c)
- Etichettare o altrimenti identificare gli oggetti in modo da garantirne la rintracciabilità.
Art. 15(1), point (d), and Art. 17(2)
- Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese a cui si sono effettuate le forniture e quelle da cui si sono ricevute, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Art. 17(2)

Importatore nell'Unione, o venditore stabilito nell'Unione responsabile dell'immissione sul mercato

- Importare solo oggetti di ceramica conformi ai limiti di categoria: dal 20 maggio 2007 gli Stati membri devono vietare l'importazione nell'Unione di oggetti di ceramica non conformi alla direttiva come modificata dalla direttiva 2005/31/CE. Art. 2(1), point (b); Art. 2(4)
- Assicurarsi che una dichiarazione scritta di conformità accompagni gli oggetti fin dalla prima vendita; può essere rilasciata dal fabbricante o da chi importa in quanto venditore stabilito nell'Unione, e deve indicare sia il fabbricante dell'oggetto finito sia l'importatore, identificare l'oggetto, recare una data e confermare la conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004. Art. 2a(1) and Annex III
- Detenere la documentazione giustificativa, i risultati delle analisi, le condizioni di prova e il nome e l'indirizzo del laboratorio di prova, e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta; la direttiva pone tale obbligo sia in capo all'importatore nell'Unione sia in capo al fabbricante. Art. 2a(2)
- Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l'indirizzo sull'oggetto, sul suo imballaggio o su un'etichetta come venditore responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione, assicurare la presenza dell'indicazione «per contatto con alimenti» e delle eventuali istruzioni, e tenere registri di rintracciabilità di fornitori e clienti. Art. 15(1), points (a) to (d), and Art. 17(2)
- Riportare il proprio nome o la propria denominazione commerciale e l'indirizzo sull'oggetto, sul suo imballaggio o su un'etichetta come venditore stabilito nell'Unione responsabile dell'immissione sul mercato. Art. 15(1), point (c)
- Verificare che l'indicazione «per contatto con alimenti» e le eventuali istruzioni speciali d'uso figurino sull'oggetto, sul suo imballaggio o su un'etichetta. Art. 15(1), points (a) and (b)
- Mantenere sistemi e procedure che identifichino i propri fornitori e i propri clienti professionali, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 17(2)
- In Danimarca, se si ritiene o si ha motivo di ritenere che le ceramiche importate non soddisfino i requisiti di sicurezza alimentare e non siano più sotto il proprio controllo, ritirarle dal mercato, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e, se sono giunte ai consumatori, informare efficacemente i consumatori e, se necessario, richiamare gli oggetti. § 7
- In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro, e mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese, compresa la possibilità di pubblicare la dichiarazione sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati. § 14, § 15(1) and (2), bilag 4 and bilag 5, point 4
- In Danimarca, verificare inoltre i recipienti per bere rispetto al limite per il bordo e applicare gli stessi limiti e la stessa prova agli oggetti smaltati e al vetro. § 14 and bilag 4
- In Danimarca, mettere a disposizione la dichiarazione sulle ceramiche e la documentazione di supporto nella forma prescritta dal decreto danese; la dichiarazione può essere pubblicata sul proprio sito web se gli anelli successivi della catena sono informati. § 15(1) and (2) and bilag 5, point 4

Distributore, grossista o dettagliante

- Vendere solo oggetti di ceramica accompagnati dalla dichiarazione scritta di conformità; la direttiva la richiede in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa per gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti. Art. 2a(1)
- Nella fase della vendita al dettaglio, esporre le informazioni di etichettatura sull'oggetto, sul suo imballaggio, su un'etichetta o su un avviso ben visibile nelle vicinanze, e non vendere oggetti la cui indicazione «per contatto con alimenti» e le cui istruzioni non siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti. Art. 15(4) and Art. 15(7)
- Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui e a cui gli oggetti sono stati forniti, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 17(2)
- In Danimarca, non commercializzare materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali e, in qualità di impresa responsabile, ritirare le ceramiche non conformi distribuite, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori se gli oggetti sono giunti fino a loro. § 6(1) and § 7

Operatore del settore (in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)

- Garantire che gli oggetti di ceramica sotto il proprio controllo, in condizioni d'uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne il sapore, l'odore o l'aspetto, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori. Art. 3
- Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell'impresa, un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze e la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli a disposizione delle autorità.
Art. 5, Art. 6 and Art. 7
- Mantenere un sistema efficace e documentato di assicurazione della qualità, proporzionato alle dimensioni dell'impresa, e un sistema di controllo della qualità che individui e corregga le carenze.
Art. 5 and Art. 6
- Conservare la documentazione su specifiche, lavorazione e risultati dei controlli di qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 7
- Disporre della documentazione che dimostra la conformità alla misura specifica e consegnarla alle autorità competenti su richiesta; un'impresa alimentare che riempie o utilizza oggetti di ceramica deve in Danimarca usare solo materiali conformi e solo per lo scopo previsto. Art. 16(1); § 6(2)
- Quando si applica una misura specifica, disporre della documentazione che ne dimostra il rispetto e consegnarla alle autorità competenti su richiesta. Art. 16(1)
- Collaborare ai controlli ufficiali che gli Stati membri effettuano ai sensi della normativa dell'Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi, oggi il regolamento (UE) 2017/625, con il sostegno dei laboratori di riferimento dell'UE e nazionali per i materiali a contatto con gli alimenti nel lavoro analitico.
Art. 24; Art. 146(1)

Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni: gli Stati membri dovevano modificare le proprie leggi nazionali in modo che il commercio degli oggetti di ceramica conformi fosse consentito dal 17 ottobre 1987 e l'immissione sul mercato degli oggetti non conformi fosse vietata dal 17 ottobre 1989, e possono vietare la fabbricazione degli oggetti non conformi. Le sanzioni derivano dal quadro: gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 1935/2004, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, fanno rispettare la disciplina mediante controlli ufficiali e possono sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione dei limiti UE sul proprio territorio quando hanno motivi circostanziati per concludere che un oggetto mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme. In Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti generali, obbliga l'impresa responsabile, il produttore o l'importatore a ritirare i materiali non conformi, a notificarlo a Fødevarestyrelsen e a informare i consumatori o a richiamare i prodotti presso di loro, e punisce con un'ammenda le violazioni dei limiti di piombo e cadmio e delle regole di prova per gli oggetti di ceramica, gli oggetti smaltati e il vetro, dell'obbligo di dichiarazione e di documentazione, degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento quadro e degli articoli da 4 a 7 del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione; la pena sale fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha nuociuto alla salute o l'ha messa in pericolo oppure perseguiva un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili.

Art. 5; Art. 18, Art. 24 and Art. 25; § 6, § 7, § 17, § 18 and § 19

Lista di controllo

1. Verificare che ogni oggetto sia di ceramica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 (miscela inorganica, formata e fissata mediante cottura, eventualmente invetriata, smaltata o decorata) e sia destinato al contatto con gli alimenti; trattare separatamente gli oggetti decorativi, il vetro e il metallo smaltato e controllare le disposizioni danesi per questi ultimi due.
2. Classificare ogni oggetto nella categoria 1, 2 o 3 in base alla forma, alla profondità interna (25 mm) e alla capacità (tre litri), e individuare i recipienti con coperchio e i recipienti per bere per la regola sul coperchio e, in Danimarca, il limite per il bordo (art. 2, paragrafi 3 e 4; bilag 4).
3. Far sottoporre a prova la superficie a contatto con gli alimenti alle condizioni dell'allegato I, acido acetico al 4 % per 24 ore a 22 °C, da un laboratorio il cui metodo strumentale soddisfi i criteri di rilevabilità, quantificazione e recupero dell'allegato II, e conservare il rapporto con le condizioni di prova e il nome e l'indirizzo del laboratorio (art. 2 bis, paragrafo 2).
4. Confrontare i risultati con i limiti di categoria, applicando la tolleranza del 50 % solo con altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina (art. 2, paragrafo 5); prestare particolare attenzione alle vetrine e alle decorazioni colorate, che Fødevarestyrelsen raccomanda di realizzare senza piombo e cadmio.
5. Redigere la dichiarazione scritta di conformità con i quattro elementi dell'allegato III, identità e indirizzo del fabbricante e dell'importatore, identità dell'oggetto, data e conferma della conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004, e assicurarsi che viaggi con le merci fino alla vendita al dettaglio compresa (art. 2 bis, paragrafo 1).
6. Stabilire un criterio per rinnovare la dichiarazione e ripetere le prove quando cambiano una vetrina, una decorazione, un processo di cottura o un fornitore in modo tale da poter alterare la cessione di piombo o cadmio (allegato III, ultimo comma).
7. Applicare gli obblighi del quadro: buone pratiche di fabbricazione con assicurazione e controllo della qualità documentati (regolamento (CE) n. 2023/2006), etichettatura con l'indicazione «per contatto con alimenti» ove necessaria e con il nome e l'indirizzo del venditore responsabile (art. 15), e registri di rintracciabilità di fornitori e clienti (art. 17).
8. In Danimarca, registrare la procedura di ritiro e di notifica verso Fødevarestyrelsen (§ 7 del decreto n. 681 del 25 maggio 2020) e decidere se la dichiarazione accompagnerà le merci o sarà pubblicata sul proprio sito web con la catena informata (§ 15, comma 2).
9. Seguire il progetto di decreto danese notificato come TRIS 2025/0387/DK, che abbasserebbe i limiti di piombo e cadmio a livelli espressi in microgrammi dal 1° luglio 2026, e i lavori della Commissione su limiti UE rivisti per piombo, cadmio e altri metalli provenienti da materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti, in modo da progettare i nuovi prodotti in vista dei prossimi limiti.

Fonti

1. Direttiva 84/500/CEE del Consiglio relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520>
2. Direttiva 84/500/CEE del Consiglio nel testo pubblicato nella GU L 277 del 20 ottobre 1984 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0500>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31984L0500 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31984L0500>
4. Direttiva 2005/31/CE della Commissione che modifica la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e i criteri di prestazione del metodo di analisi (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0031>
5. Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327>
6. Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023>
7. Direttiva 89/109/CEE del Consiglio concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga la direttiva 76/893/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0109>
8. Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625>
9. Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE) — https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en
10. Revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti, compresi piombo e cadmio provenienti da materiali ceramici e vetrosi (Commissione europea, DG SANTE) — https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en
11. Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti con limiti più bassi di piombo e cadmio (Commissione europea) — <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084>
12. TRIS 2025/0387/DK, risposta della Danimarca del 7 novembre 2025 sulla base giuridica dei limiti per ceramica, vetro e smalto (Commissione europea) — <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN>
13. TRIS 2025/0387/DK, testo del progetto notificato in danese (Commissione europea) — <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA>
14. Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681>
15. Keramik, materialetyper (Fødevarestyrelsen) — <https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevare/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/materialetyper/keramik>

- .6. Køkkengrej og kemi i maden, herunder keramik, arvegods og loppefund (Fødevarestyrelsen) —
<https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevareer/alt-om-mad/kemi-i-maden/koekkengrej>
- .7. Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen) —
<https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof>
- .8. Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen) —
<https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevareer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation>
- .9. Slutrapport: Metaller fra FKM af keramik, progetto di controllo 2023 (Fødevarestyrelsen) —
<https://foedevarestyrelsen.dk/Media/638653560024818056/Slutrapport%20-%20Keramik%202023.pdf>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cer/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.